

I “DECRETI DELEGATI”

Si tratta di decreti legislativi, emanati dal governo su precisa delega del parlamento, con la quale, il governo viene delegato ad emanare disposizioni aventi valore di legge in una determinata materia ed in un determinato termine.

I decreti delegati che interessano la scuola sono cinque (n.416,417,418,419,420 datati 31 maggio 1974), tutti emanati sotto la forma di Decreto del Presidente della Repubblica.

Il Decreto delegato n.416, tratta dell’istituzione degli organi collegiali collegiali della scuola).

Art.1 - Organi Collegiali -

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli Organi Collegiali di cui agli articoli successivi.

I Decreti Delegati aumentano i soggetti dell’intervento educativo e didattico, partendo dal presupposto che non sono solo gli alunni, i docenti e lo Stato, gli attori preposti, ma anche la comunità familiare, la comunità ideologica, la comunità professionale e la comunità locale.

La scuola, diventa pertanto un sistema in cui i vari elementi interagiscono tra di loro, ognuno con le proprie competenze e peculiarità, quindi le varie diversità di età, di cultura, di approccio, non devono rappresentare un problema, ma una opportunità di scambio e di arricchimento.

Altro principio espresso è quello della partecipazione, infatti, i genitori indicano liberamente le persone che intendano eleggere come rappresentanti nei vari organismi.

GLI ORGANI COLLEGIALI

La Legge-delega n. 447 del 30 luglio 1973 prevede l'istituzione degli organi collegiali della scuola, con l'intento di realizzare una più attiva partecipazione di tutte le componenti (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario) nell'attività educativa e nella gestione della vita scolastica.

Tramite gli organi collegiali è inoltre possibile realizzare l'apertura della scuola all'apporto delle realtà formative ed educative del territorio e delle istituzioni operanti nell'ambito del sociale. Ciò consente evidentemente di tradurre in pratica l'esercizio della libertà e della democrazia tramite l'abitudine al confronto e alla collaborazione.

I Decreti Delegati, emanati successivamente per dare regolamentazione e attuazione pratica ai principi della legge delega n. 477 riguardano i seguenti temi:

1. DPR 31 maggio 1974, n. 416, sugli organi collegiali;
2. DPR 31 maggio 1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola;
3. DPR 31 maggio 1974, n. 418, sul lavoro straordinario;
4. DPR 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione e sulla ricerca educativa;
5. DPR 31 maggio 1974, n. 420, sul personale non docente.

Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico, che si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Esso si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Si tratta di un organo importantissimo per la vita scolastica perché ad esso competono le decisioni relative alla didattica.

Il Collegio dei docenti:

1. definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari;
2. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
3. delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
4. valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
6. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
7. promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;
8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
9. elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
10. programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
11. delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);
12. delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Il Consiglio di classe

I Consigli di classe programmano l'attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti di materia.

I Consigli di classe promuovono al proprio interno il dialogo aperto e costruttivo fra le componenti, condizione indispensabile per poter costituire un gruppo di lavoro armonico e coerente nelle procedure e nelle decisioni, e collaborano con le Commissioni e gli altri organismi scolastici per gli interventi mirati a integrare e potenziare l'offerta formativa.

Ciascun Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli studenti. Del Consiglio fanno parte anche, a pieno titolo e con diritto di voto deliberativo, i docenti tecnico-pratici, madrelingua e di sostegno.

I Consigli di classe si dividono in "chiusi" e "aperti". I primi vedono la partecipazione dei soli docenti per la definizione della programmazione didattico-educativa di classe, per gli scrutini quadrimestrali o per deliberare in merito a sanzioni disciplinari. Ai secondi partecipano anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti per deliberare le attività paraextrascolastiche e discutere dell'andamento didattico e disciplinare della classe. Se l'invito a partecipare alla riunione è esteso a tutti i genitori e a tutti gli studenti, il Consiglio si trasforma in Assemblea di classe.

Il Consiglio di classe è convocato su iniziativa del Dirigente scolastico oppure su richiesta scritta dei suoi componenti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di Istituto. E' presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore di classe con apposita delega, e si riunisce in orario extrascolastico.

Le competenze del Consiglio di classe sono le seguenti:

1. definisce la programmazione didattico-educativa annuale per la classe (ivi comprese le attività extracurricolari) e ne valuta periodicamente l'andamento;
2. procede alla valutazione del profitto e della condotta degli studenti (scrutini);
3. formula proposte al Collegio dei docenti in merito all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
4. delibera in merito alle iniziative di integrazione e recupero (IDEI) e ne cura l'attuazione;
5. agevola ed estende i rapporti di informazione e collaborazione reciproca fra docenti, genitori e studenti;
6. formula proposte al Collegio dei docenti per l'adozione dei libri di testo;
7. delibera in materia di sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.

Gli scrutini si tengono, a scadenza trimestrale o quadrimestrale, secondo un apposito calendario, con la partecipazione dei soli docenti. Nel corso delle operazioni di scrutinio i voti sono assegnati dal Consiglio di classe, su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di prove scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate durante il quadrimestre. In caso di dissenso sull'attribuzione dei voti, le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza, con prevalenza del voto del Dirigente scolastico in caso di parità.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva

Nelle scuole con più di 500 studenti il Consiglio di Istituto è costituito di norma da 19 componenti (8 docenti, 2 non docenti, 4 studenti, 4 genitori, più il Dirigente scolastico, che ne fa parte di diritto), eletti dalle rispettive componenti tramite scrutinio proporzionale di lista. Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso dei triennio perdono i requisiti per far parte del Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei 4 rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno una Giunta esecutiva, composta di norma da un docente, un non docente, un genitore e uno studente, della quale fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. Le riunioni del Consiglio e della Giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le competenze e i compiti del Consiglio di Istituto sono i seguenti:

1. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e prende decisioni in merito all'impiego dei mezzi finanziari necessari al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
2. adotta il Regolamento interno dell'Istituto e lo revisiona ed integra quando risulti necessario;
3. decide in merito all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici di qualsiasi specie e del materiale di consumo;
4. delibera eventuali adattamenti e modifiche al calendario scolastico in relazione alle necessità didattiche o ambientali e in ossequio alla normativa vigente;
5. indica i criteri generali per la programmazione educativa;
6. indica i criteri generali per la programmazione delle attività scolastiche (ivi compresi gli interventi di sostegno e recupero), delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione, dei soggiorni di studio, delle uscite didattico-sportive e di altre iniziative simili; assume le delibere definitive in merito alle suddette iniziative per la parte di propria competenza;
7. promuove i contatti con altre scuole per avviare scambi di informazione e rapporti di collaborazione reciproca;
8. promuove e delibera la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
9. definisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
10. delibera i criteri generali per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
11. esprime un parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;
12. stabilisce i criteri per l'espletamento del servizio di Segreteria, ivi compresi gli orari di apertura al pubblico;
13. delibera in via definitiva le proposte per l'attuazione di programmi di sperimentazione, di ordinamento e di struttura, da inviare al Ministero per la relativa approvazione;
14. consente l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche, al di fuori dell'orario di servizio scolastico e con modalità tali da non ostacolare il medesimo, ad altre scuole o ad associazioni senza fini di lucro operanti sul territorio per l'espletamento di attività culturali, sportive o ricreative;
15. delibera, per la parte di propria competenza, le attività di integrazione e recupero (IDEI).

La Giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, dando il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Dipartimento di Materia

Il Dipartimento di Materia raggruppa i docenti appartenenti alla medesima classe di concorso o ambito disciplinare. Se necessario, può sottoarticolarsi in unità più piccole con compiti specifici.

Il Dipartimento di Materia si riunisce in orario extrascolastico, presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un Coordinatore appositamente nominato.

Le sue competenze sono le seguenti:

1. definisce e verifica periodicamente la programmazione didattica disciplinare, individuando gli obiettivi e i contenuti minimi irrinunciabili di ciascuna materia;
2. definisce criteri di correzione e di valutazione il più possibile comuni per le prove scritte ed orali;
3. formula proposte di sperimentazione legate alla specificità disciplinare;
4. formula proposte ai Consigli di classe in merito all'adozione dei libri di testo;
5. formula proposte al Consiglio di Istituto in merito all'acquisto di libri, strumenti audiovisivi e altre attrezzature scientifiche e didattiche;
6. formula proposte agli organi collegiali circa l'organizzazione di specifiche attività di formazione e aggiornamento;
7. predispone materiali di studio e di lavoro per il miglioramento e l'aggiornamento della pratica didattica.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Presso ogni Istituto scolastico è istituito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, formato, oltre che dal Dirigente scolastico, che ne è il presidente, da due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due membri supplenti, a seconda che l'Istituto abbia complessivamente fino a 50 oppure più di 50 docenti. I membri del Comitato sono eletti annualmente dal Collegio dei docenti.

Il Comitato procede alla valutazione dell'operato dei docenti neoimmessi in ruolo durante l'anno di formazione e, su richiesta degli interessati, alla valutazione del servizio dei docenti sulla base di criteri fissati dalla normativa vigente.

L'Assemblea di classe l'Assemblea di Istituto degli studentiIl Comitato studentesco

A differenza degli studenti delle scuole medie, quelli delle superiori godono di maggiori possibilità di partecipazione all'attività della scuola, tramite anche specifiche istituzioni, quali le Assemblee di classe e di Istituto.

Nel corso delle Assemblee di Istituto possono essere affrontati problemi che riguardano il funzionamento dell'Istituto oppure questioni di rilievo dal punto di vista formativo e socio-culturale.

Nelle Assemblee di classe si discute normalmente dei problemi didattici o relazionali che possono sorgere all'interno della classe, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione e di argomenti diversi che si possono presentare occasionalmente.

All'interno di ciascuna scuola può essere costituito un Comitato studentesco, composto dai rappresentanti eletti in Consiglio di Istituto e dai rappresentanti di classe, che ha facoltà di

presentare proposte agli altri organi collegiali ed esprime pareri obbligatori sulle questioni più rilevanti che riguardano la vita e il funzionamento dell'Istituto e sulle attività extrascolastiche da attivarsi ai sensi della Direttiva Ministeriale 133/1996.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee di classe o di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, o per lavori di gruppo.

Per le modalità di svolgimento delle Assemblee studentesche si rimanda al Regolamento di Istituto.

L'Assemblea e il Comitato dei genitori

Anche i genitori possono riunirsi in Assemblee, di classe o di Istituto, per discutere dei problemi che di volta in volta si presentano o vengono sollevati dai rispettivi componenti. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un Comitato Genitori dell'Istituto.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee si rimanda al Regolamento di Istituto.

Modalità di elezione degli organi collegiali

L'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe ha luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli aventi diritto al voto, che sono nel contempo elettori ed eleggibili. Il calendario delle suddette elezioni è stabilito anno per anno con delibera del Consiglio di Istituto.

L'elezione dei rappresentanti delle varie componenti scolastiche in Consiglio di Istituto avviene con il sistema proporzionale tramite scrutinio di lista. Le liste devono essere presentate entro i tempi di volta in volta stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione con apposita ordinanza e possono contenere fino a un numero di candidati doppio rispetto a quello dei rappresentanti da eleggere. Ciascuna lista deve essere "presentata" da un numero di elettori, previsto dalla legge a seconda dei casi; non si può essere contemporaneamente candidati e "presentatori" di lista. Il calendario delle elezioni è fissato dal Ministero nell'ordinanza sopra menzionata, e comprende di norma un giorno non lavorativo e quello successivo.

Sul regolare svolgimento delle elezioni vigila la Commissione elettorale, composta da due genitori, due studenti, due docenti e un non docente designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente scolastico, che non ne fa parte. La Commissione elettorale forma e aggiorna periodicamente gli elenchi di tutti gli elettori divisi per categoria.

Per l'effettuazione delle votazioni si utilizzano appositi seggi elettorali, composti da almeno tre elettori ciascuno, nominati dal Dirigente scolastico. I componenti dei seggi presenziano alle operazioni di voto e procedono allo spoglio delle schede, terminato il quale avviene la proclamazione degli eletti, seguita dall'immediata affissione all'albo di Istituto dei risultati, con indicazione dei tempi e degli organi a cui inoltrare eventuali ricorsi.

Alle votazioni e alle operazioni di scrutinio possono presenziare rappresentanti di lista appositamente accreditati presso la Presidenza.

Modalità di convocazione degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta tramite comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto, tale convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli componenti e mediante affissione all'albo di apposito avviso (che, in ogni caso, costituisce adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale). I Collegi docenti, i Dipartimenti di Materia, i Consigli di classe "aperti" e "chiusi", le Commissioni e tutti gli altri organi collegiali dell'Istituto vengono convocati tramite circolare interna, sempre con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi di particolare urgenza e gravità può essere disposta la convocazione anche in assenza del suddetto preavviso. Unitamente alla convocazione, deve essere comunicato anche l'ordine del giorno da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Ciascun organo collegiale, in rapporto alle proprie competenze, programma nel tempo le proprie attività allo scopo di realizzarne l'ordinato svolgimento, individuando date o scadenze prestabilite entro le quali sia possibile prevedere con ragionevole certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Chiunque può far parte della nostra redazione, basta inviare articoli o consigli sui nostri servizi,

la redazione si riserva di pubblicare quelli ritenuti più interessanti.

Scrivici: info@edizioniweb.com

Realizzazione: Gio.Car - risoluzione video ottimale 800x600 e superiore